

SPAZIO ANNULLATO

N. 5906 di Repertorio

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

1 luglio 2021

Il giorno uno del mese di luglio dell'anno duemilaventuno.

In Milano, via Metastasio n. 5.

io sottoscritto MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"Imvest S.p.A."

con sede in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4, capitale sociale Euro 15.218.942,02 sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 02989080169, Repertorio Economico Amministrativo n. RM - 1286776, le cui azioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

tenutasi in data 30 giugno 2021 in Milano, via della Posta n. 8, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice civile e dell'art. 2349 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società medesima, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Raffaele Israilovici, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

"Il giorno trenta del mese di giugno dell'anno duemilaventuno, alle ore 15 e 8 minuti, si è riunita in Milano, Via della Posta n. 8, l'assemblea straordinaria della società

"Imvest S.p.A."

con sede in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 4, capitale sociale Euro 15.218.942,02 sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 02989080169, Repertorio Economico Amministrativo n. RM - 1286776, le cui azioni sono quotate presso il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito, la "Società").

Il signor Raffaele Israilovici, il quale dichiara di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, fisicamente intervenuto nel luogo in cui è convocata l'odierna riunione, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale, e designa nella persona del notaio MARCO

FERRARI il segretario della riunione, incaricandolo di redigere il relativo verbale.

Nessuno si oppone a questa designazione; il Presidente chiede al notaio di dare lettura, in sua vece, di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare.

Il notaio dichiara di essere fisicamente presente in Milano, Via della Posta n. 8, quindi, per conto del Presidente, comunica:

- che il capitale sociale sottoscritto e versato a seguito di variazione per conversione di obbligazioni in azioni, iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 16 giugno 2021 - è pari ad Euro 15.218.942,02
 - (quindicimilioniduecentodiciottomilanovecentoquarantadue virgola zero due) ed è suddiviso in numero 76.531.109 (settantaseimilionicinquecentotrentunomilacentonove) azioni ordinarie prive di valore nominale espresso;
- che le azioni della Società sono ammesse al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. e non sono diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis codice civile;
- che la presente riunione si tiene come di seguito meglio si preciserà mediante l'intervento esclusivo del Rappresentante Designato, e – per i soggetti legittimati all'intervento – anche mediante mezzi di telecomunicazione;
- che il Decreto-Legge n. 18 in data 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, prorogato ai sensi della L. n. 21 del 26 febbraio 2021, che ha convertito il D.L. 183/2020, all'art. 106 prevede, tra l'altro, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

A tale riguardo, richiama altresì la Massima n. 187 in data 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione", ai sensi della quale l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.

Il notaio dà quindi atto, in relazione alla corrente riunione, sempre per conto del Presidente:

- che in considerazione della menzionata emergenza sanitaria COVID-19 e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, e sue successive proroghe, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti e gli assembramenti, l'intervento in

assemblea da parte dei soci e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato, mentre l'intervento dei soggetti legittimati ad accedere alla riunione può avere luogo – anche esclusivamente – mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l'avviso di convocazione;

- che, ai sensi del comma 5 del predetto art. 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione come Imvest S.p.A.;
- che, come risulta dall'avviso di convocazione, la Società ha designato l'avvocato Ornella Carleo presente fisicamente nel luogo ove è convocata l'odierna riunione quale soggetto cui conferire delega con istruzioni di voto ex art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito anche "TUF");
- che l'avv. Carleo, in qualità di Rappresentante Designato, ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra la stessa e la Società relativi, in particolare, all'assistenza legale fornita (tra l'altro) in sede assembleare, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanza idonea a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f) del TUF, ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute dai singoli deleganti;
- che in conformità all'art. 106 comma 4 del suddetto Decreto Legge, al Rappresentante Designato è stato possibile conferire anche deleghe o subdeleghe ordinarie ai sensi dell'art. 135 novies TUF in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del medesimo TUF.

Prosegue il notaio, per dare ulteriormente atto, per conto del Presidente:

- che in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l'assemblea straordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede il 29 giugno 2021 alle ore 15, in prima convocazione, ed, occorrendo, il giorno 30 giugno 2021, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione; precisa che l'avviso di convocazione rettificato in date 15 giugno 2021 e 23 giugno 2021 è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito internet della Società e per estratto da cui constano tutti gli elementi di cui all'art. 2366 del codice civile su Milano Finanza in data 12 giugno 2021;
- che in prima convocazione, il giorno 29 giugno 2021, ore 15, l'assemblea non si è costituita, come risulta da verbale agli atti sociali;
- che, sempre a ragione delle restrizioni igienico sanitarie in vigore, non è consentito di assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati;

- che le votazioni dell'odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale del voto a cura del Rappresentante Designato;
- che l'art. 10 dello statuto sociale vigente dispone, fra l'altro, quanto segue:

"Per il periodo in cui le azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("Disciplina sulla Trasparenza").

Gli azionisti dovranno comunicare alla società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, da calcolarsi ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza (la "Partecipazione Rilevante").

La comunicazione dovrà essere trasmessa, nei termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legale della Società, all'attenzione del presidente del consiglio di amministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente articolo.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea."

Il notaio, per conto del Presidente, comunica ancora che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Viene chiesto al Rappresentante Designato se le risulti che alcuno degli azionisti intervenuti per delega rilasciata al Rappresentante Designato medesimo si trovi nelle condizioni di non poter esercitare il diritto di voto, ai sensi di statuto e del Regolamento AIM Italia.

Il Rappresentante Designato – intervenuto fisicamente – risponde negativamente.

Il Presidente comunica quindi che, secondo le risultanze del libro dei soci e le comunicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi del citato art. 10 dello statuto sociale, l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura pari o superiore al 5% del capitale sociale è il seguente:

Azionista	Azioni	Percentuale	sul
		capitale	
European High Growth	20.784.874	21,1587257%	
Opportunities			
Securitization Fund			

- Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti, fra i soci, patti parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile. Prosegue, il Presidente, ulteriormente dichiarando:
- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, fisicamente intervenuto, sono attualmente collegati con mezzi di telecomunicazione i Consiglieri, signori: Maria Nicla Corvacchiola, Vincenzo Ussani d'Escobar e Giuseppe Spaziani;
- che per il Collegio Sindacale, sono attualmente collegati mediante mezzi di telecomunicazione, i signori: Matteo Del Sette, Presidente e Giorgio Di Stefano, Sindaco effettivo, mentre è giustificata l'assenza del terzo Sindaco effettivo, Emiliano Marocco:
- che sono rappresentate per delega rilasciata al Rappresentante Designato, il quale, come già precisato, è fisicamente intervenuto numero 35.630.018 azioni ordinarie, portate da n. 7 (sette) aventi diritto al voto, sul complessivo numero di 76.531.109 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale pari al 46,556255%;
- che le deleghe sono pervenute al Rappresentante Designato e che lo stesso ha accertato la rispondenza alle vigenti norme di legge e di Statuto delle deleghe ricevute, le quali, pertanto, sono ritenute valide dalla Società e sono state acquisite agli atti sociali e che è stata accertata la legittimazione all'intervento dei soggetti legittimati al voto rappresentati;
- che è altresì intervenuto, mediante delega rilasciata al Rappresentante designato, il dottor Giorgio Russo, custode giudiziario di n. 7.546.881 azioni Imvest S.p.A. sottoposte a sequestro giudiziario in forza di ordinanza di conferma di sequestro in data 15 luglio 2019, emessa dal Giudice del Tribunale di Roma, dottor Francesco Remo Scerrato nel procedimento RG 16151/2019, azioni che si è ritenuto di ammettere all'odierna assemblea, in forza del predetto provvedimento, benchè la relativa delega sia priva della comunicazione dell'intermediario ex art. 83-sexies TUF.

Quindi, richiamate le norme di legge, il Presidente

DICHIARA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice civile e dell'art. 2349 del Codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

E' fatta precisazione a cura del Presidente che l'assemblea è validamente costituita anche non computando le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se consti al medesimo che qualche partecipante da cui ha ricevuto delega si trovi in eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina vigente.

Il Rappresentante Designato risponde di non avere nulla da segnalare.

Il Presidente dichiara che l'elenco nominativo dei partecipanti per delega al Rappresentante Designato, con specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale e dell'art. 83 sexies del TUF – salvo quanto sopra previsto in ordine alle azioni sottoposte a sequestro giudiziario - con indicazione dell'intervento per ciascuna singola votazione nonché del voto espresso, con il relativo quantitativo azionario, costituirà allegato al verbale della riunione.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari previsti dalla normativa vigente.

Il Presidente comunica che al fine della presente riunione sono stati approntati e messi a disposizione nei termini di legge i sequenti documenti:

- Avviso di convocazione e relative rettifiche;
- Relazione degli Amministratori sui punti all'Ordine del Giorno, redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile.

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempimenti previsti dalla legge in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

Aperta la seduta e passando alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno il Presidente comunica che, salvo diversa indicazione degli intervenuti, ometterebbe la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione per la parte relativa al punto in trattazione, in quanto già diffusa in precedenza. Nessuno interviene.

In relazione al primo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis, il Presidente sottolinea che le proposte di modifica dello Statuto Sociale sono in massima parte finalizzate ad adeguare il medesimo alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia.

In particolare le principali modifiche introdotte dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia consistono, tra l'altro: (i) nella riformulazione da parte di Borsa Italiana della clausola dell'OPA endo-societaria, (ii) nella precisazione delle modalità per ottenere la revoca delle azioni degli emittenti dalle negoziazioni sul mercato AIM, prevedendo esplicitamente un quorum rafforzato rispetto a qualunque delibera suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalla negoziazione dei titoli; (iii) nella previsione di

maggiori requisiti per i membri degli organi di amministrazione e controllo della società. Con riferimento a tale ultimo punto, il Consiglio - nella sua relazione evidenzia che il Regolamento Emittenti AIM Italia ha previsto l'obbligo di nominare un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, dello stesso decreto per gli amministratori di società quotate sui mercati regolamentati, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nomad, e un Investor Relations Manager per la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori dovranno altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, mentre i sindaci i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF. A tale riguardo il Presidente ricorda che, in conformità con le best practice per gli emittenti quotati sull'AIM Italia, la società è già dotata di un amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza e di un Investor Relations Manager per la gestione dei rapporti con la comunità degli investitori. Considerata la necessità di apportare le modifiche predette idonee a garantire l'adequamento dello Statuto Sociale, il Presidente evidenzia come l'occasione sia stata ritenuta funzionale ad apportare ulteriori modifiche finalizzate a rendere lo Statuto più conforme alla prassi di mercato, oltre ad inserire integrazioni o soppressioni e/o modifiche finalizzate ad aggiustamenti formali. Il Presidente segnala che tutte le proposte di modifica statutaria non rientrano tra le fattispecie che consentano il diritto di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge a coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna fattispecie di recesso prevista dall'articolo 2437 del codice civile.

Su richiesta del Presidente, il notaio dà lettura come segue, della proposta di deliberazione sul primo punto all'Ordine del Giorno contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e delle proposte ivi contenute;

Delibera

- 1. di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale di Imvest S.p.A, e introdurre i nuovi articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis il tutto come risulta nel testo riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità."

Al termine della lettura a cura del notaio, il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Chiede al Rappresentante Designato – se questi non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto – se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione; il Rappresentante Designato comunica l'esito del voto come segue:

- azioni favorevoli n. 28.083.137, pari al 78,818756% delle azioni ammesse al voto ed al 36,695061% del capitale sociale;
- azioni contrarie nessuna:
- azioni astenute n. 7.546.881, pari al 21,181244% delle azioni ammesse al voto ed al 9,861194% del capitale sociale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti la proposta di cui è stata data lettura, con i voti oralmente dichiarati dal Rappresentante Designato, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 16 dello statuto sociale rinvia e precisando altresì che la proposta risulta approvata anche senza computare le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Nominativamente i soci favorevoli ed astenuti, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno, avente ad oggetto "Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice civile e dell'art. 2349 del Codice civile."

Il Presidente richiama integralmente il contenuto della Relazione degli Amministratori sul punto all'Ordine del Giorno in trattazione e attesta quindi che il capitale sociale sottoscritto per Euro 15.218.942,02 è interamente versato e che la Società nel corso dell'assemblea di approvazione del bilancio tenutasi il 25 giugno 2021 ha deliberato di differire l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice Civile, in virtù del disposto di cui all'art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, come novellato dall'art. 1, comma 266, della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, e dunque, sino alla chiusura del quinto esercizio successivo, ovvero sino all'Assembla convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e di riportare a nuovo il risultato negativo di esercizio pari ad Euro 7.383.320.

Quindi il Presidente, richiamata altresì sul punto la Massima n. 196 del Consiglio Notarile di Milano in tema di "Sospensione della disciplina in tema di riduzione obbligatoria del capitale a copertura di perdite, nel periodo dell'emergenza Covid-19 (artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020)" rammenta che per "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall'art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c..

Sottolinea quindi, sempre in ossequio alla citata massima, che sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Rimarca, inoltre, che nella specie l'assemblea non delibera un aumento del capitale sociale, ma solo una delega al Consiglio di Amministrazione ex articolo 2443 del Codice civile, affinchè aumenti il capitale sociale nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione del Consiglio di Amministrazione"; precisa che il Consiglio provvederà ad esercitare la delega nel massimo rispetto della congrua patrimonializzazione della Società.

I sindaci intervenuti nulla eccepiscono sul tema.

Il Presidente prega quindi il notaio di dare lettura del testo di deliberazione contenuto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Notaio e dà lettura come segue:

"L'Assemblea Straordinaria di Imvest S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione

delibera

1. di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale (anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile) nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;

- 2. conseguentemente, di integrare l'art. 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:
- "L'Assemblea Straordinaria in data 30 giugno 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:
- ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Codice civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 6.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, il cui numero massimo per ciascun aumento delegato sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che in ogni caso non potrà essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento dell'aumento delegato), eventualmente cum warrant o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è, altresì, consentito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta: (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (iv) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (v) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo

esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sequenti criteri:

- (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi -in una o più volte-, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.
- Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6. Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 2, Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori terzi che, indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Imvest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest S.p.A (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti

della società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a cura dell'assemblea ordinaria.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 6.000.000,00, il numero di azioni ordinarie (che sarà determinato per ciascun aumento delegato) non potrà essere superiore in ogni caso al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.";

- 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e/o Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, ferma la natura collegiale delle delibere di aumento del capitale sociale, attribuendo, ogni potere per eseguire quanto necessario ed opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle imprese competente con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;
- 4. di autorizzare, quindi, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato protempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale".

Al termine della lettura a cura del notaio, riprende la parola il Presidente e passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura.

Chiede al Rappresentante Designato – se questi non riferisce, con specifico riguardo all'argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del diritto di voto – se, in relazione alla proposta di cui è stata data lettura, sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega, ricevendo risposta positiva.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a procedere alla votazione; il Rappresentante Designato comunica l'esito del voto come segue:

- azioni favorevoli n. 28.083.137, pari al 78,818756% delle azioni ammesse al voto ed al 36,695061% del capitale sociale;
- azioni contrarie nessuna;
- azioni astenute n. 7.546.881, pari al 21,181244% delle azioni ammesse al voto ed al 9,861194% del capitale sociale.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato, ex art. 134 Regolamento Emittenti, se siano stati da lei espressi voti in difformità dalle istruzioni ricevute, ricevendo risposta negativa.

Il Presidente dichiara pertanto approvata a maggioranza degli intervenuti la proposta di cui è stata data lettura, con i voti oralmente dichiarati dal

Rappresentante Designato, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l'art. 16 dello statuto sociale rinvia e precisando altresì che la proposta risulta approvata anche senza computare le n. 7.546.881 azioni sottoposte a sequestro giudiziario.

Nominativamente i soci favorevoli ed astenuti, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione.

Quindi il Presidente richiede al notaio di allegare al verbale della presente riunione anche il testo dello statuto sociale aggiornato alle modifiche oggi deliberate, apportando al medesimo correzione di alcuni refusi materiali contenuti nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno.

Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 15 e 50.".

Si allegano al presente verbale:

- sotto la lettera "A", in unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle singole votazioni;
- sotto la lettera "**B**", la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del giorno, redatta anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, codice civile, in copia estratta dal sito;
- sotto la lettera "**C**" testo di statuto sociale aggiornato alle modifiche deliberate. Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 11 e 10 di questo giorno uno luglio duemilaventuno.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di tredici fogli ed occupa venticinque pagine sin qui.

Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

IMVEST S.p.A.

Allegato " A " all'atto in data_1-1-2021 n.5906/2998 rep.

30 giugno 2021

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 (2º Convocazione del 30 giugno 2021)

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti numero 7 azionisti, rappresentati per delega, portatori di 35.630.018 azioni ordinarie, pari al 46,556255% sul capitale sociale.

Kur

Assemblea Straordinaria

Pag.

1

Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 30/06/2021 in seconda convocazione. Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

PRESENTI IN/PER

AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	7	AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 - UNDECIES TUF	0	35.630.018 35.630.018
v	,	Apertura Assemblea TOTALE COMPLESSIVO:	35,630	
0	7	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Modifica articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	35.630.018
		TOTALE COMPLESSIVO:	35.630	.018
0	7	Intervenuti/allontanatisi successivamente: Proposta di attribuzione al C.d.A di una delega ai sensi dell'art. 2443 del C.C., ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000,000,000 anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita anche ai sensi dell'artt 2441 commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	0	35.630.018
		TOTALE COMPLESSIVO:	35.630	.018



* ELENCO DELEGANTI * IMVEST S.p.A.

Assemblea Straordinaria in seconda convocazione

AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO Tessera nº 1 135 - UNDECIES TUF

Azioni
IS FINANCE S.R.L.

D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO

GUZZO PIETRO

DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL

RICHIEDENTE: CAPIZZI GIACOMO/METI CAPITAL SPA

di cui 738.343 in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO

EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND

RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT SPA

7.546.881

Deleganti di

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 7 35.630.018

Mw/

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titola	re	
	Tipo	Rap. Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
ī		VV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN	0
	Q	UALITA' DI DELEGATO 135 - UNDECIES TUF	
3	D	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO	775.194
5	D	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL	980.000
6	D	EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION	20.784.874
		FUND	
4	D	GUZZO PIETRO	380.800
1	D	IS FINANCE S.R.L.	3.096.800
2	D	METI CAPITAL SPA	2.065.469
		di cui 738.343 azioni in garanzia a INTESA SANPAOLO SPA RETE SANPAOLO;	
7	D	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT SPA	7.546.881
		Totale azioni	35.630.018
			46,556255%
	,	Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	35.630.018
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	35.630.018
			46,556255%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	7
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	7
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Shu

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 (2º Convocazione del 30 giugno 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti per delega,

portatori di n° 35.630.018 azioni ordinarie, pari al 46,556255% del

capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni
		Ordinarie
Favorevoli	28.083.137	78,818756
Contrari	0	0,000000
Astenuti	7.546.881	21,181244
Non Votanti	0	0,000000
Totale _	35.630.018	100,000000

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge	Badione Sociale	م تدرید			
) 	AVV. CARL	NASIONE SCELLE. NVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN OGALITA' DI DRIRGATO 135 - INDROTES MUR	Proprio	Delega	Totale
Q**	IS FINANCE S.R.L.	'A'. 'S'. 'S'. 'S'. 'S'. 'S'. 'S'. 'S'.		0	
Q**	METI CAPITAL SPA	eds in		3.095.800	3.096.800
**	D'HRSO LE	D'IRSO IRONARDO FRITCE CALOCERO		2.065.469	2.065.469
)				775.194	775.194
< < <	GUZZO PIETRO	FRO		380 800	380 800
O**	DISMISSIC)ISMISSIONI IMMOBILIARI SRL		000 000	000
C**	FHRODEAM	MOTERCHEROLOGICA CATELIN		000.000	900.000
ò	NUT TOUGH	iton cacomin cercatoriiles secortiileanion Fond		20.784.874	20.784.874
Totale voti		28.083.137			
Percentuale votanti %	otanti %	78,818756			
Percentuale Capitale %	Capitale %	36,695061			

Pagina 1

IMVEST S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

merenn e conseguent.	CONTRARI			
Badge Ragione Sociale	Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %	000000°0 000000°0			

Pagina 2

30 giugno 2021

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

IMVEST S.p.A.

Oggetto: Modifica articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Delega	1.040.081		
Proprio			
Ragione Sociale AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135 - UNDECIES TUF RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT SPA	7.546.881	21,181244	
Badge Ragione Sociale 1 AVV. CARLEO ORNE ***	Totale voti	Percentuale votanti % 2	

Pagina 3

Azionisti in delega:

30 giugno 2021

IMVEST S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Modifica articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

NON VOTANTI

Proprio	
d)	0,000000 0,0000000 0,0000000
Ragione Sociale	Totale voti Percentuale votanti % 0,000 Percentuale Capitale % 0,000

Totale

Pagina 4

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 (2º Convocazione del 30 giugno 2021)

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di attribuzione al CdA di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Cvile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presenti alla votazione

n° 7 azionisti per delega,

portatori di nº 35.630.018 azioni ordinarie, pari al 46,556255% del capitale ordinario.

Esito della votazione

		% su Azioni
		Ordinarie
Favorevoli	28.083.137	78,818756
Contrari	0	0,000000
Astenuti	7.546.881	21,181244
Non Votanti	0	0,000000
Totale	35.630.018	100,000000

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di attribuzione al CdA di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00 anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLI

Badge 1	Ragione Sociale AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA	QUALITA' DI DELEGATO 135 - UNDECIES TUF	Proprio	Delega	Totale
Q*+	IS FINANCE S.R.L.			3.096.800	3,096,800
Q*+	METI CAPITAL SPA			2.065.469	2.065.469
*	D'URSO LEONARDO FELICE CALOGERO			775.194	775.194
**	GUZZO PIETRO			380,800	380.800
Q**	DISMISSIONI IMMOBILIARI SRL			980.000	980.000
□ * *	EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND			20.784.874	20,784,874
Totale voti Percentuale votanti % Percentuale Capitale %	28.083.137 votanti % 78,818756 Capitale % 36,695061				

Pagina 1

9

IMVEST S.p.A.

30 giugno 2021

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di attribuzione al CdA di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00 anche con esclusione del diritto di apzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI	Proprio Delega Totale	
)	Badge Ragione Sociale	Totale voti 0 Percentuale votanti % 0,000000 Percentuale Capitale % 0,000000

Mar

Pagina 2

30 giugno 2021

IMVEST S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di attribuzione al CdA di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00 anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ASTENUTI

Badge 1	Ragione Sociale AVV. CARLEO ORNE	Ragione Sociale AVV. CARLEO ORNELLA RAPPRESFINTANTE DESTENATO IN CHALITTA! DI DELECATO 135 - HANDSTES THE	Proprio	Delega	Totale
* * *	RUSSO GIO	RUSSO GIORGIO CUSTODE PER ARGILETUM MERCHANT SPA		7.546.881	7.546.881
Totale voti		7.546.881			
Percentuale votanti %	otanti %	21,181244			
Percentuale Canitale %	anitale %	9 861194			

Pagina 3

Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 29 giugno 2021 2^ Convocazione del 30 giugno 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di attribuzione al CdA di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000.000,00 anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni increnti e conseguenti.


	NON VOLANTI			
Badge Ragior	Ragione Sociale	Proprio	Delega	-
Totale voti Percentuale votanti % Porcentuale Capitale %	0,000000			

Totale



Pagina 4





Imvest S.p.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

predisposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, cod. civ.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti

29 giugno 2021 - prima convocazione -

30 giugno 2021 - seconda convocazione -

MAN



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI IMVEST S.P.A SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Imvest S.p.A. (la "Società" o "Imvest") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano via Della Posta n. 8, alle ore 15.00, in data 29 giugno in prima convocazione, ed occorrendo, in data 30 giugno 2021 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, in merito alle materie di cui al seguente

Ordine del giorno

- 1. Modifica articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000,000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** *** ***



Punto 1 all'ordine del giorno: Modifica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 dello Statuto Sociale e introduzione degli articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in seduta Straordinaria, per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto Sociale della Società attualmente vigente, anche al fine di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni del regolamento Emittenti AIM Italia.

In particolare le principali modifiche introdotte dalle nuove previsioni del Regolamento Emittenti AIM Italia consistono, tar l'altro: (i) nella riformulazione da parte di Borsa Italiana della clausola dell'OPA endosocietaria, (ii) nella precisazione delle modalità per ottenere la revoca elle azioni degli emettenti dalle negoziazioni sul mercato AIM, prevedendo esplicitamente un quorum rafforzato rispetto a qualunque delibera suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalla negoziazione dei titoli; (iii) nella previsione di maggiori requisiti per i membri degli organi di amministrazione e controllo della società. Con riferimento a tale ultimo punto, il Consiglio evidenzia che il Regolamento Emittenti AIM Italia ha previsto l'obbligo di nominare un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), come richiamati dall'articolo 147-ter, comma 4, dello stesso decreto per gli amministratori di società quotate sui mercati regolamentati, che dovrà essere preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nomad, e un Iinvestor Relations Manager per la gestione dei rapporti con gli investitori. Gli amministratori dovranno altresì possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinqiues del TUF, mentre i sindaci i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF. A tale riguardo il Consiglio di Amministrazione ricorda che, in conformità con le best practice per gli emittenti quotati sull'AIM Italia, la società è già dotata di un amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza e di un Investor Relations Manager per la gestione dei rapporti con la comunità degli investitori

Considerata la necessità di apportare le modifiche idonee a garantire l'adeguamento dello Statuto Sociale, il Consiglio evidenzia come l'occasione possa essere funzionale ad apportare



ulteriori modifiche finalizzate a rendere lo Statuto più conforme alla prassi di mercato, oltre ad inserite integrazioni o soppressioni e/o modifiche finalizzate ad aggiustamenti formali.

Si segnala che tutte le proposte di modifica statutaria non rientrano tra le fattispecie che consentano il diritto di recesso ai sensi dello Statuto Sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari i coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna fattispecie di recesso previste dall'articolo 2437 del codice civile.

Ai sensi dell'Allegato 3° al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziate le proposte di modifica

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 1 Denominazione.	Articolo 1 Denominazione.
È costituita una società per azioni con la	È costituitaunasocietà perazioni (la "Società")
denominazione:"Imvest S.p.A."	con la denominazione:"Imvest S.p.A."
Articolo 2 Sede.	Articolo 2 Sede.
La società ha sede in Roma (RM).	La società Società ha sede in Roma (RM).
Articolo 3 Oggetto.	Articolo 3 Oggetto.
La società ha per oggetto:	La società Società ha per oggetto:
- l'acquisto, la vendita, la	- l'acquisto, la vendita, la permuta, il
permuta, il conferimento, la costruzione,	conferimento, la costruzione, la
la ristrutturazione, la locazione e la	ristrutturazione, la locazione e la gestione di
gestione di beni immobili o terreni di	beni immobili o terreni di qualsiasi natura e
qualsiasi natura e per qualunque	per qualunque destinazione (a titolo
destinazione (a titolo esemplificativo,	esemplificativo, residenziale, alberghiera,
residenziale, alberghiera, commerciale,	commerciale, ufficio), nonché la prestazione
ufficio), nonché la prestazione del	del servizio di gestione di proprietà
servizio di gestione di proprietà	immobiliari, di gestione di crediti relativi a



immobiliari, di gestione di crediti relativi a proprietà immobiliari, di ricerca o sviluppo di iniziative immobiliari, di manutenzione di proprietà immobiliari e di ogni altro servizio inerente e connesso all'attività immobiliare;

- -lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, dell'attività diconsulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 d.lgs.58/1998("TUF") odi ogni altra attività riservata;
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese e di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

- proprietà immobiliari, di ricerca o sviluppo di iniziative immobiliari, di manutenzione di proprietà immobiliari e di ogni altro servizio inerente e connesso all'attività immobiliare, compresa la prestazione dei servizi secondari, strumentali e accessori alle attività che precedono;
- lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, dell'attività di consulenzain materiadiinvestimentiaisensi dell'art. 1 d.lgs. 58/1998 ("TUF") o di ogni altra attività riservata;
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese e di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale.

La società Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Kan /



Articolo 4.- Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5.- Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6. - Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 13.143.942,02

(tredicimilionicentoquarantatremilanovecento quarantadue e zero due) diviso in n.47.145.168 (quarantasettemilionicentoquarantacinquemila centosessantotto) azioni prive del valore nominale. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizionecheilprezzodiemissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in appositarelazione della società di revisioneincaricatadellarevisione contabile.

La società ha facoltà di emettere altre categorie di

Articolo 4.- Durata.

La durata della società Società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5.- Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6. - Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 13.143.942,02

(tredicimilionicentoquarantatremilanovecento quarantadue e zero due) diviso in n.47.145.168 (quarantasettemilionicentoquarantacinquemil acentosessantotto) azioni prive del valore nominale. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione da diritto ad un voto ed è indivisibile. Il caso della comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codico Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro, Le azioni sono nominative e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigento e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Egs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e



azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorronolecondizioni dileggeedamezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warranties, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warranties. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorieo di altri titoli, se consentito dalla legge.

In data 28 luglio 2020 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma5, codicecivile, per

(i) un importo massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) a servizio dei Warrant assegnati ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario.

potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

L'Assemblea straordinaria può defiberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile da un revisore legale o da una società di revisione legale.

La società Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warranties, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warranties. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o di altri titoli, se consentito dalla

Am



legge.

sottoscrittori

obbligazionario.

In data 28 luglio 2020 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per (i) un importo massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) a servizio dei Warrant assegnati ai

L'Assemblea Straordinaria in data [29-30] giugno 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la seguente facoltà:

predetto

prestito

ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2319 Codice civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovraprezzo) di euro 6.000.000.00 mediante emissione de azioni ordinarie, il cui numero massimo perciascun aumento delegato sara determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che în ogni caso non potră essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinario emesse dalla Secreta risultanni al memento dell'ammento delegato), eventualmente cum vincant o conabbinati altri strumenti di equity o quasi-



equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art, 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice Civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è, altresi, consentito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovraprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri

Kar



strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (iv) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri. da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato: nonché (v) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovraprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi sin una o più voltes, in esecuzione della delega ai sonsi dell'art. 2443



del Codice Civile (o a ciascuna tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.

Per le deliberazioni ai sensi dell'art. (ii) 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o solo limitazione appaia, anche ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 2, Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per ricomprese svolgimento di attività





nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori terzi che. indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe, connesse. sinergiche e/o strumentali a quelle di Imvest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o coinvestimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest S.p.A (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società): (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso



di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a cura dell'assemblea ordinaria.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovraprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 6.000.000,00, e il numero di azioni ordinarie (che sarà determinato per ciascun aumento delegato) non potrà essere superiore in ogni caso al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

Articolo 7.- Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avereadoggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7.- Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti Man



disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.- Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto. Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione e inserite nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari presso Monte Titoli S.p.A. in conformità agli articoli 80 e seguenti del TUF così come successivamente modificato e integrato.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

Articolo 8.- Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto. Le azioni sono soggette sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel e inserite-nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF. -presso-Monte Titoli S.p.A. in conformità agli articoli 80 e seguenti del TUF così come successivamente modificato e integrato. Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettate per tali società.

Articolo 9.- Offerta Pubblica di Acquisto.

Per il periodo in cui le azioni saranno negoziate sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale MAC, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (la Disciplina richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109

Articolo 9.- Offerta Pubblica di Acquisto-

Per il periodo-A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società saranno negoziate sono ammesse alle negoziazioni—sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale MAC, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (la Disciplina richiamata") relative alle società quotate dicui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di



TUF). La Disciplina Richiamataèquellainvigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comportalasospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola statutaria dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

II Panel è un collegio di probiviri composto da tre membrinominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvedealtresì a eleggere traquesti il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata del loro incarico è di tre anni ed è rinnovabile una volta sola. Qualora uno dei membri del Panel cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvederà alla nomina di un sostituto;

acquisto e di scambio obbligatoria (qui di "Disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente, il "Regolamento Emittenti AIM Italia"). (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF). La Disciplina Richiamataè quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordatoconilcollegiodi probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola statutaria dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. II Panel è un collegio di probiviri composto da tre membrinominatida Borsa Italiana S.p.A. che provvedealtresìa eleggere traquesti il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A..





tale nomina ha durata fino alla scadenza del Panel dell'incarico in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, di intesaconglialtrimembridelcollegio, ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel inoltre esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio oggetto della presente clausola, sentita Borsa Italiana S.p.A.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata del loro incarico è di tre anni ed è rinnovabile una volta sola. Qualora uno dei membri del Panel cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana S.p.A. provvederà alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza dell'incarico del Panel in carica determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare la questione, di intesaconglialtrimembridelcollegio, ad un solo membro del collegio.

La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adireil Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel inoltre esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio oggetto della presente clausola, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Qualsiasi determinazione opportuna o



necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla consiglio comunicazione amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da determinazione eventualmente qualsiasi assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9-bis Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AlM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via





obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob-11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesiprecedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilariza della Consob e alle disposizioni in



materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9-ter- Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia dovrá comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Italia. richiesta revoca dall'ammissione dovrà essere approvata della dall'Assemblea Società maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero con la diversa percentuale stabilità dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in di deliberazione Assemblea sede in straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi





deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazioni registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID to successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 10.-Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Per il periodo in cui le azioni saranno quotate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come prevista dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ("Disciplina sullaTrasparenza").

Gli azionisti dovranno comunicare alla società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto parial5%,10%,15%,20%,25%,30%,35°,40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, da calcolarsi ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza (la "PartecipazioneRilevante").

La comunicazione dovrà essere trasmessa, nei termini previsti dalla Disciplina sulla

Articolo10.-Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

Per il periodo A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come prevista definita dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia medesimo) ("Disciplina sulla Trasparenza").

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed unche qualera dette dutto sia sespeso), successivamente ad operazioni di acquisto o



Trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritornodainviarsipressolasedelegale della Società, all'attenzione del presidente del consiglio diamministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data incui l'azionista ha acquistato oceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presente articolo.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativaassemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Per il periodo in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere

vendita , raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia Cli azionistidovranno comunicare alla società il raggiungimento o il superamento di una partecipazione al capitale sociale con diritto di voto pari al 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35°, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% o 95% ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie, dacalcolarsiaisensi della Disciplina sulla Trasparenza (la "Partecipazione Rilevante Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti da giorno in cui è l'operazione che eftettuata comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AlM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La comunicazione dovrà essere trasmessa, nei termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi presso la sede legaledellaSocietà,all'attenzione del presidente del consiglio diamministrazione.

La comunicazione di cui sopra deve identificare l'azionista, la natura, l'ammontare della Partecipazione Rilevante e la data in cui l'azionista ha acquistato ocedutola percentuale dicapitale sociale che ha determinato l'obbligo informativo di cui al presentearticolo.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.





preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità al Panel.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazione nella società.

Per il periodo incui le azioni emesse dalla società Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità al Panel.

Articolo 11.- Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso incaso di proroga del termine di durata della società.

Atteore 21. Recesso.

ASSEMBLEA DEI SOCI Articolo 12.- Convocazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato sul quotidiano

Articolo 11.- Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12.- Convocazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso pubblicato sui sito internet



"MF-Milano Finanza" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

della Società ed inoltre, anche per estratto ove la disciplina vigente lo consenta, sul quotidiano "MF Milano Finanza" o, in alternativa, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12.bis - Assemblea Totalitaria

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 13.- Autorizzazioni.

Per il periodo in cui le azioni della società saranno ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, è necessaria lapreventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i)acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;

Articolo 13.- Autorizzazioni.

Per il periodo in cui le azioni della Società società saranno ammesse alle negoziazioni nell-sull'AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizionidipartecipazionioimpreseoaltri

MAN



- (ii) cessionidipartecipazionioimpreseo altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo delCapitale;
- (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale fermo restando che la relativa autorizzazione si intenderà accordata ove consti il voto favorevoledialmenoil90% deivoti degli azionisti presenti in Assemblea ovvero, se diversa, la percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato del Alternativo Capitale.
- cespiticherealizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia /Mercato Alternativo delCapitale;
- (iii) richiesta della revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovra essere approvata con le maggioranze di cui al precedente articolo 9-ter. dalla negoziazione sull'AIM Italia /Mercato Alternativo del Capitale fermo restando che la relativa autorizzazione si intenderà accordata ove consti il voto favorevole di almeno il 90% dei voti degli azionisti presenti in Assemblea ovvero, se diversa, la percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativodel Capitale.

Articolo 14.- Intervento e voto.

L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata aisensi dell'art.83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, inconformità alle propries critture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata

Articolo 14.- Intervento e voto.

L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle



contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che (a) sia consentito a presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti'all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che (a) sia consentito a presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo elettronica, 90 redatta, documentazione predisposta per la riunione, svolgimento dell'adunanza, regolare constatare e proclamare i risultati delle votazioni; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; consentito agli intervenuti partecipare discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 'all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione si ritiene

Am



svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15.- Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinunzia di questi, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 15.- Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinunzia di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo o, se la persona designata secondo le regole sopra indicata si dichiari non disponibile. L'assemblea sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16.- Maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Articolo 16.- Maggioranze.

Le deliberazioni dell L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, defibera -sono-validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, prese con le maggioranze richieste dalla legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9-ter del presente statuto.

Articolo 17.- Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale

Articolo 17.- Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale



vieneredatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza dels egretariono nènecessaria.

vieneredatto da un notaio. Intalcaso, l'assistenza delsegretariononènecessaria e la sottoscrizione del verbale può aver luogo a cura del solo notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18.- Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno un amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previstedallalegge e dal presente statuto. Gli amministratori sono rieleggibili.

Tutti i consiglieri di amministrazione debbono essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF, come successivamente modificato ed integrato. Agli amministratori spetta il rimborso delle spesesostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18.- Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno un amministratoredotatodeirequisitidi indipendenza di cui all'articolo 147 ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato.

Spetta all'assembla ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata in carica.

Tutti gli amministratori devono essere in eleggibilità, dei requisiti di possesso professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore-ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia-scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominaled Adviser,

Man



delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assembla straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimentodella sedesocialenelterritorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato (l'"Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominali dall'assembla sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entre il termine sotto previsto per il deposito della lista.



Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppur per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine devono esser depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, dei TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti, come sopra





previsto. Per questi ultimi deve esser altresì contestualmente depositata apposita attestazione del *Nominated Adviser* che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsu dalla legge e dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché i



requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i socì che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.





Nel caso di presentazione di un'unica fista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste. l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori cost nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Tutti i consiglieri di amministrazione debbono essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147 quinquies del TUF, come successivamente modificato ed integrato.



Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assembla straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., l'istituzione, la modificazione o la soppressione, sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie—sedi secondarie ovvero trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, la indicazione di quali amministratori hanno la gli tra rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il-trasferimento-della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. **2365**, comma **2**, c.c., applicandosi l'art. 2436 c.

Articolo 19.- Presidente e organi delegati.

Articolo 19.- Presidente, organi delegati e





Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assembleainsededinomina delconsiglio stesso, devedesignare traisuoimembri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzionivicarierispettoalpresidente, nonchèuno opiù consiglieri delegati e un comitato e secutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

direttore generale.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vicepresidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possone comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone – previa determinazione del Consiglio - le attribuzioni e le competenze funzionali

Articolo 20.- Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purchénell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno unterzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con

Articolo 20.- Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.



avviso inviato mediante posta, telegramma, telefaxo posta elettronica almeno tregiorni prima della riunione, ovvero, incaso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipi notutti i consiglieri ei sindaci effettivi in carica. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosiriteneresvoltalariunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constataree proclamare irisultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione delverbale; dovendosiriteneresvoltalariunione in dettoluogo;(b)chesia consentito alpresidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia consentito a ciascuno di essi gliintervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneasugliargomentiall'ordine delgiorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere

Xu /



	documenti.
Articolo 21 Poteri di gestione.	Invariato
	invariato
L'organo amministrativo è investito dei più ampi	
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
della società, con facoltà di compiere tutti gli atti	
ritenuti opportuni per il conseguimento	
dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati	
all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. In	
caso di nomina di consiglieri delegati o del	
comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di	
gestione loro attribuiti in sede di nomina.	
Articolo 22 Poteri di rappresentanza.	Articolo 22 Poteri di rappresentanza.
Il potere di rappresentare la società di	Il potere di rappresentare la società Società d
fronte ai terzi ed in giudizio spetta la	fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente
Presidente del Consiglio di	del Consiglio di Amministrazione, senza limite
Amministrazione, senza limite alcuno,	alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente
nonché, se nominato, al vice presidente,	nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.
nei limiti stabiliti dalla deliberazione di	In caso di nomina di consiglieri delegati, ad ess
nomina.	spettalarappresentanza dellasocietàneilimitide
In caso di nomina di consiglieri delegati, ad	loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene
essi spetta la rappresentanza della società	conferito il potere di rappresentanza al presidente
nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli	dell'eventuale comitato esecutivo.
stessi limiti viene conferito il potere di	La rappresentanza della società spetta anche al
rappresentanza al presidente	direttore generale, ai direttori, agli institori e ai
dell'eventuale comitato esecutivo.	procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti
La rappresentanza della società spetta	nell'atto di nomina.
anchealdirettore generale, ai direttori, agli	
institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri	
loro conferiti nell'atto di nomina.	
COLLEGIO SINDACALE E	COLLEGIO SINDACALE E
REVISIONE LEGALE DEI CONTI	REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 23 Collegio sindacale.	Articolo 23 Collegio sindacale.
0	



La gestione sociale è controllata da un collegiosindacale, costituito da tremembri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. I sindaci devono possedere i requisiti dilegge.

Tutti i componenti del collegio sindacale debbono dovranno essere muniti dei requisiti di onorabilità previsti dll'art.147quinquies del TUF come successivamente modificato ed integrato

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale.costituitoda tre membrieffettiviedue supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari. I sindaci devono possedere i requisiti dilegge. Tutti i componenti del collegio sindacale debbono-dovranno devono essere in possesso onorabilità muniti dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge. previsti dll'art.147 quinquies del TUF come successivamente modificato ed integrato

Articolo 23-bis Nomina e sostituzione dei Sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dai soci con la procedura qui di seguito prevista.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati nonsuperiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea. unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le presentano. Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di





ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario, dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.



Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all' ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. La presidente del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, Au (



risultando eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvedera all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi



	per l'intera durata dell'incarico.
	•
Articolo 24 Revisione legale.	Invariato
La revisione legale dei conti sulla società è	
esercitata da unrevisore legale o da una società	
di revisione legale iscritti nell'apposito	
registro, scelti e nominati ai sensi delle applicabili	
disposizioni di legge e di regolamento.	
BILANCIO ED UTILI	Invariato
Articolo 25 Esercizi sociali e redazione	
del bilancio.	
Gli esercizi sociali si chiudono al 31	
(trentuno) dicembre di ogni anno. Alla	
finediogniesercizio, l'organoamministrativo	
procede alla redazione del bilancio, con	
facoltà di adottare la redazione in forma	
abbreviatanei casi previsti dalla legge.	
Articolo 26 Dividendi.	Invariato
Gli utili risultanti dal bilancio approvato	
dall'assemblea, previa deduzione della quota	
destinata a riserva legale, possono essere	
distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo	
la deliberazione dell'assemblea stessa.	
SCIOGLIMENTO	Invariato
Articolo 27 Nomina dei liquidatori.	
Addivenendosi in qualsiasi tempo e per	
qualsiasi causa allo scioglimento della	
società, l'assemblea nomina uno o più	
liquidatoriedeliberaaisensi di legge.	
VARIE	Invariato
Articolo 28. Disposizioni generali.	
Per quanto non è espressamente	
contemplato nel presente statuto, si fa	
riferimento alle disposizioni contenute	
nel codice civile e nelle altre vigenti leggi	

Alm /



e regolamenti in materia	

*** *** ***

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto al punto 1 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

-PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Imvest S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente
- preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno e delle proposte ivi contenute;

Delibera

- 1. di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, e 23 dello Statuto Sociale di Imvest S.p.A, e introdurre i nuovi articoli 9-bis, 9-ter, 12-bis e 23-bis il tutto come risulta nel testo riportato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori;
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità."

*** *** ***



Punto 2 all'ordine del giorno: Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, fino a massimi Euro 6.000,000,00, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 del Codice Civile e dell'art. 2349 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocarVi in Assemblea al fine di proporVi il conferimento di una delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile ad aumentare il capitale, anche con l'esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4,5 e 8 e dell'art. 2349 del codice civile (la "Delega").

Vi illustriamo, quindi, le modalità ed i termini dell'operazione proposta.

Oggetto della Delega

Ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile ed in conformità allo Statuto Sociale, l'Assemblea è chiamata ad attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimi di 5 (*cinque*) anni dalla data di deliberazione della modificazione.

Nel caso in cui la delega conferita comprenda la facoltà dell'Organo Amministrativo di dare esecuzione alla stessa anche eventualmente escludendo, in tutto o in parte, il diritto di opzione ai sensi dei commi 4, prima parte, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, all'atto dell'esercizio di tale facoltà si applica, in quanto compatibile, il comma 6 dell'art. 2441 Codice Civile e lo Statuto Sociale determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega.



Per le motivazioni e gli obiettivi meglio descritti nel prosieguo, la delega che vi proponiamo di conferire al Consiglio di Amministrazione è adeguatamente ampia. In particolare, essa comprende la facoltà di:

1) ai sensi dell'articolo 2443 e 2349 Codice Civile:

- (i) aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie:
 - a) da offrire in opzione agli aventi diritto; e/o
 - b) da offrire in tutto o in parte a terzi con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura) 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) e 8 (vale a dire in sottoscrizione ai dipendenti e ai dipendenti delle controllate) dell'articolo 2441 Codice Civile;
- (ii) abbinare gratuitamente alle suddette azioni eventuali warrant o altri strumenti di equity che in generale diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, anche di nuova emissione e/o obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, compresa quella proposta, e dell'art. 2420-ter Codice Civile) ovvero obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile;
- (iii) aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, al servizio dell'esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari di cui al precedente punto (ii) e/o di warrant o strumenti finanziari abbinati alle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. ovvero alle obbligazioni convertibili (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice Civile);
- (iv) aumentare in una o più volte il capitale sociale, in via gratuita, mediante emissione di azioni ordinarie da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, allorché l'assemblea abbia stanziato la relativa misura di utili a tale fine;



(v) chiedere l'ammissione a quotazione dei warrant e/o strumenti finanziari e/o delle obbligazioni di cui sopra in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri

fermo restando l'esercizio della suddetta Delega entro il periodo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare di conferimento della stessa (vale a dire il termine massimo previsto dal Codice Civile).

In ogni caso, la somma dell'ammontare dell'aumento o degli aumenti di capitale (comprensivo di sovraprezzo) deliberati nell'esercizio della Delega non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo di euro 6.000.000,00 di controvalore massimo e comprensivo di sovrapprezzo e il numero massimo per ciascun aumento delegato (determinato sulla base del relativo prezzo di emissione) non potrà in ogni caso essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

Motivazioni della Delega e criteri per il suo esercizio

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine.

A supporto della specifica ampiezza della Delega, si segnala in particolare quanto segue.

La Società è interessata da una fase di crescita volta alla creazione di sempre maggior valore per i propri Azionisti. Ed invero, a seguito della delibera dell'assemblea straordinaria del 27 luglio 2020 che ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile fino ad un valore di Euro 6.000.000,00 (sei milioni), la Società ha avuto la possibilità di avviare nuovi investimenti e, dunque, effettuare operazioni immobiliari in linea con la gestione caratteristica della stessa. Il percorso virtuoso intrapreso dalla Società con la raccolta di liquidità e quindi con la realizzazione di operazioni immobiliari dove la Società struttura e coinveste anche in partnership con altri soggetti deve essere portata avanti con massima determinazione, tenuto conto del fatto che il mercato di riferimento sta attraversando un

Xm/



momento di profondi cambiamenti offrendo anche delle interessanti opportunità di investimento. La Società inoltre intende avviare uno sviluppo di diversificazione dei ricavi, investendo in servizi e attività sinergiche al *core business*, anche con componente digitale. In tale contesto è importante che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi con rapidità e nella forma quanto più flessibile i mezzi necessari a cogliere con sollecitudine le opportunità che si presentino sul mercato.

Le motivazioni sottese all'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la Delega, consistono, pertanto, *in primis*, nell'esigenza di poter rispondere in maniera efficiente, tempestiva ed elastica ad eventuali opportunità di rafforzamento patrimoniale, secondo le necessità che si manifesteranno in dipendenza dello sviluppo dell'attività sociale.

Oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo Assembleare, lo strumento della Delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle caratteristiche degli strumenti finanziari da emettere e della combinazione tra loro di tali strumenti, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo, tra l'altro, il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stesa fosse decisa dall'organo Assembleare.

Resta altresì inteso che, ove la Delega fosse conferita nei termini proposti, l'eventuale decisione del Consiglio di Amministrazione di eseguire aumenti di capitale rivolti a terzi, con l'esclusione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, primo periodo (vale a dire anche mediante conferimento in natura), e 5 (vale a dire quando l'interesse della società lo esige) dell'articolo 2441 Codice Civile, a fronte di una diluizione dell'azionariato, potrebbe essere assunta solo ove giustificata da precise esigenze di interesse sociale e dai benefici complessivi delle operazioni perseguibili. Inoltre, l'offerta rivolta a terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo (ciò in ogni caso in linea con le previsioni di legge e regolamentari applicabili).



Ai fini di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 1, codice civile, si precisa sin d'ora che:

- i. l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- ii. l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nelle relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori che indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Imvest e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest;
- iii. l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 del Codice Cvile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di



quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione.

La facoltà di abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione eventuali warrant o altri strumenti finanziari (comprensiva della facoltà di aumentare il capitale sociale al servizio dell'esercizio di tali warrant o strumenti finanziari), che diano a loro volta diritto a ricevere gratuitamente, acquistare o sottoscrivere nuove azioni o obbligazioni, anche convertibili, (eventualmente anche emesse dal Consiglio nell'esercizio di una delega ex art. 2420-ter cod. civ.) e la facoltà di chiedere l'ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari in marcati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, rappresentano strumenti idonei a favorire una più ampia adesione alle operazioni che potranno essere deliberate in esercizio della Delega, rendendo maggiormente attraente l'offerta agli Azionisti e/o al mercato in genere. Resta, peraltro, inteso che la possibilità di effettuare un tale abbinamento o chiedere l'ammissione a quotazione dipenderà dalle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione.

La facoltà di procedere ad aumenti di capitale "gratuiti" trova invece giustificazione della possibilità di procedere all'implementazione di piani di incentivazione con funzione di retention e di attraction di personale chiave per la Società, potendo disporre di uno strumento ragionevolmente flessibile a tal fine.

Infine, la facoltà di aumentare il capitale sociale eventualmente anche *cum warrant* (aventi le caratteristiche sopra descritte), ovvero di emettere warrant o altri strumenti finanziari (aventi le caratteristiche sopra descritte) da assegnare insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 cod. civ. o ad obbligazioni convertibili emesse in esecuzione di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice Civile, potrà, altresì, consentire alla Società di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di crescita anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nel quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione.



Criteri di determinazione del prezzo di emissione e rapporto di assegnazione delle azioni, del prezzo di emissione nonché del rapporto di esercizio dei warrant o degli strumenti finanziari

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovraprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società. Al Consiglio di Amministrazione verrebbe, poi, attribuita la facoltà di procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6 Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi in esecuzione della Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute ed utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale. Potrà, in proposito, essere fatto riferimento a metodologie di tipo finanziario e reddituale, eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti ed utilizzati, nonché a multipli di mercato di società comparabili, eventualmente tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato nell'ultimo semestre sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, rispettando, in caso di aumenti di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 4, primo periodo, e 5 dell'art. 2441 del Codice Civile, comunque il prezzo minimo di emissione per azione fissato nel valore unitario per azione del patrimonio netto.

Potrà altresì provvedersi all'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, 5 e 6 dell'art. 2441 Codice Civile, ove applicabili.

Nel rispetto di quanto precede, il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni e/o il rapporto di esercizio dei *warrant* o strumenti finanziari potranno anche essere inferiori alla preesistente parità contabile. Potrà, altresì, essere previsto sovraprezzo.

I criteri e le motivazioni illustrati nel presente paragrafo ed in quello precedente fissano dei principi esemplificativi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio



della Delega ad esso conferita, in particolare per individuare i soggetti ai quali offrire gli strumenti finanziari eventualmente emessi ai sensi dei commi 4, primo periodo e/o 5 dell'art. 2441 Codice Civile, o a titolo gratuito ex art. 2349 Codice Civile, fermo restando l'obbligo di illustrare (nel primi caso) con apposita relazione le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 2441 del Codice Civile, ove applicabile.

Rimane, dunque, inteso che, in occasione di ciascun eventuale esercizio della Delega, il Consiglio di Amministrazione di Imvest predisporrà le necessarie relazioni illustrative, ove verranno esposti gli specifici criteri utilizzati per la determinazione degli elementi sopra indicati nonché le ragioni dell'eventuale esclusione del diritto di opzione, a valere sulla singola operazione; il Collegio Sindacale in tali occasioni provvederà a rilasciare il parere di congruità sul prezzo di emissione, laddove previsto.

Durata e ammontare della Delega

Si propone di stabilire che la durata della Delega sia pari al termine massimo di legge di 5 anni a decorrere dalla data della delibera assembleare, e di stabilire che possa essere esercitata in una o più volte. Decorso detto termine la Delega si considererà automaticamente priva di efficacia.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunque prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso si propone che la somma dell'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovraprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà complessivamente eccedere l'importo massimo complessivo di euro 6.000.000,00 e il numero massimo di azioni per ciascun aumento delegato (che sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione) non potrà in ogni caso essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

Modifica dello Statuto Sociale



Per effetto dell'approvazione della Delega sarà necessario integrare l'articolo 6 (Capitale e azioni) del vigente Statuto sociale con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:

"L'Assemblea Straordinaria in data [29-30] giugno 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la seguente facoltà:

ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in a) via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovraprezzo) di euro 6.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, il cui numero massimo per ciascun aumento delegato sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che in ogni caso non potrà essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento dell'aumento delegato), eventualmente cum warrant o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziarì di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice Civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è, altresì, consentito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovraprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (iv) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (v) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi





inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovraprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi -in una o più volte-, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.
- (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 2, Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori terzi che, indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Imvest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest S.p.A (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o



delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a cura dell'assemblea ordinaria.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovraprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 6.000.000,00, e il numero di azioni ordinarie (che sarà determinato per ciascun aumento delegato) non potrà essere superiore in ogni caso al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

*** *** ***

Tutto quanto premesso in relazione al presente argomento iscritto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- proposta di deliberazione -

"L'Assemblea Straordinaria di Imvest S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,
- riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal Consiglio di Amministrazione delibera
 - di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale (a anche a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2349 Codice Civile) nei termini e alle condizioni di cui alla "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e alla modifica statutaria di cui al punto 2 che segue;
 - 2. conseguentemente, di integrare l'art. 6 dello statuto sociale inserendo un nuovo paragrafo del seguente tenore:
 - "L'Assemblea Straordinaria in data [29-30] giugno 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione le seguenti facoltà:



a) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Codice civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovraprezzo) di euro 6.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, il cui numero massimo per ciascun aumento delegato sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che in ogni caso non potrà essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento dell'aumento delegato), eventualmente cum warrant o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è, altresì, consentito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovraprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (iv) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (v) dare esecuzione alle



deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovraprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi -in una o più volte-, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.
- Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice (ii) Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 2, Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori terzi che, indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Imvest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo

Xm



dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest S.p.A (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a cura dell'assemblea ordinaria.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovraprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 6.000.000,00, il numero di azioni ordinarie (che sarà determinato per ciascun aumento delegato) non potrà essere superiore in ogni caso al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

- 3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e/o Amministratore Delegato pro-tempore, anche tramite procuratori speciali all'uopo designati nominati, di eseguire quanto sopra deliberato, ferma la natura collegiale delle delibere di aumento del capitale sociale, attribuendo, ogni potere per eseguire quanto necessario ed opportuno per ottenere l'iscrizione delle presenti deliberazioni nel Registro delle imprese competente con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse, anche con atto unilaterale, qualsiasi modificazione e/o integrazione di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque fosse richiesta dalle autorità competenti provvedendo in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione delle deliberazioni medesime, con ogni potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato;
- 4. di autorizzare, quindi, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato pro-tempore a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello statuto sociale".

*** *** **



Roma (RO), 14/06/2021

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente e Amministratore Delegato (f.to Raffaele Israilovici)

Man Jun-

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "C" all'atto in data 1-7-2021 n. 5906/2998 rep.

STATUTO DELLA SOCIETA' "IMVEST S.p.A."

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA Articolo 1.- Denominazione.

E' costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione: "Imvest S.p.A."

Articolo 2.- Sede.

La Società ha sede in Roma (RM).

Articolo 3.- Oggetto.

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, il conferimento, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili o terreni di qualsiasi natura e per qualunque destinazione (a titolo esemplificativo, residenziale, alberghiera, commerciale, ufficio), nonchè la prestazione del servizio di gestione di proprietà immobiliari, di gestione di crediti relativi a proprietà immobiliari, di ricerca o sviluppo iniziative immobiliari, di manutenzione di proprietà immobiliari e di ogni altro servizio inerente e connesso all'attività immobiliare, compresa la prestazione dei servizi secondari, strumentali e accessori alle attività che precedono; - lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 d.lqs. 58/1998 ("TUF") o di ogni altra attività riservata;
- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese e di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.- Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5.- Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6. Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 15.218.942,02 (quindicimilioniduecentodiciottomilanovecentoquarantadue virgola zero due) diviso in n. 76.531.109 (settantaseimilionicinquecentotrentunomilacentonove) azioni

(settantaseimilionicinquecentotrentunomilacentonove) azioni prive del valore nominale. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione da diritto ad un voto ed è indivisibile. Il caso della comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warranties, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warranties. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o

di altri titoli, se consentito dalla legge.

In data 28 luglio 2020 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per (i) un importo massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) a servizio dei Warrant assegnati ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 giugno 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la seguente facoltà:

a) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Codice civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo sovraprezzo) di euro 6.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, il cui numero massimo per ciascun aumento delegato sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che in ogni caso non potrà essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento dell'aumento delegato), eventualmente cum warrant o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio: (1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice Civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella Relazione amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima. Ai

dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è, altresì, consentito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovraprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) stabilire il numero, modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo dei warrant o degli strumenti eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (iv) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (v) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- (i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi -in una o più volte-, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.
- (ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente più conveniente

per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 2, Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile luogo unicamente qualora il Consiglio avere amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni nuova emissione siano offerte in sottoscrizione "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), operatori terzi che, indipendentemente da tale qualificazione, attività analoghe, connesse, svolgano sinergiche strumentali a quelle di Imvest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale beneficiare di eventuali accordi strategici partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Imvest S.p.A (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o delle società quest'ultima controllate in conformità a piani incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a

cura dell'assemblea ordinaria.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 6.000.000,00, il numero di azioni ordinarie (che sarà determinato per ciascun aumento delegato) non potrà essere superiore in ogni caso al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

Articolo 7.- Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.- Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 9.- Offerta Pubblica di Acquisto.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di seguito, scambio obbligatoria (qui di la "Disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittente AIM Italia (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione pro-tempore vigente il "Regolamento Emittenti AIM Italia").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente

afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità` dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quarter - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9-bis Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "Disciplina in materia di obbligo/diritto di acquisto").

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9-ter- Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero con la diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in Assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione salvo nell'ipotesi in cui, statutaria, per dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di multilaterale di negoziazioni registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 10.- Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si applica la

"disciplina sulla trasparenza", come definita dal Regolamento Emittenti AIM Italia con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti AIM Italia medesimo) ("Disciplina sulla Trasparenza").

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei soli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal (la AIM Regolamento Emittenti Italia "Partecipazione Significativa") è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Per il periodo in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Articolo 11.- Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12.- Convocazione.

L'assemblea dei soci deve essere convocata mediante avviso

pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto ove la disciplina vigente lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purchè nell'Unione Europea o in Svizzera. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 12.bis - Assemblea Totalitaria

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 13.- Autorizzazioni.

Per il periodo in cui le azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti Aim Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- (iii) richiesta della revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente articolo 9-ter.

Articolo 14.- Intervento e voto.

L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno

di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare 10 svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 15.- Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinunzia di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo o, se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16.- Maggioranze.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9-ter del presente statuto.

Articolo 17.- Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto

dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria e la sottoscrizione del verbale può aver luogo a cura del solo notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18.- Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi. Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata in carica. Tutti qli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia, almeno un amministratore ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato (l'"Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che

dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppur per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per ad uno di essi), devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine devono esser depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto propria responsabilità, l'inesistenza di cause ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti, come sopra previsto. Per questi ultimi deve esser altresì contestualmente depositata apposita attestazione del Nominated Adviser che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e

professionali dei candidati;

- c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché i requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore numero complessivo dei componenti dell'organo pari al amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è

stato ricostituito.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione, la modificazione o la soppressione, sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, ovvero il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., applicandosi l'art. 2436 c.c..

Articolo 19.- Presidente, organi delegati e direttore generale.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso, nonchè uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone - previa determinazione del Consiglio - le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 20.- Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purchè nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonchè quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia consentito a ciascuno di essi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21.- Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 22.- Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonchè, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI Articolo 23.- Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Tutti i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Articolo 23-bis Nomina e sostituzione dei Sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dai soci con la procedura qui di seguito prevista.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le presentano.

10 stesso termine devono essere depositate dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la e dichiarano, candidatura sotto la responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario, dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza

richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultando eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 24.- Revisione legale.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, scelti e nominati ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25.- Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26.- Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIOGLIMENTO

Articolo 27.- Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

VARIE

Articolo 28.- Disposizioni generali.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi e regolamenti in materia.

Firmato Marco Ferrari

REGISTRAZIONE

[X] Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- [X] <u>In bollo:</u> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- [] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- [] <u>In bollo:</u> per gli usi consentiti dalla legge.
- [] <u>In carta libera:</u> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.

Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

[] <u>Copia cartacea:</u> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce